

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

A. In merito a c/c e conto anticipi, non hanno fondamento le seguenti deduzioni dell'attrice:

a) mancanza di contratto scritto.

Nei contratti per cui è richiesta la forma scritta *ad substantiam* non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Pertanto sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.1983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06; da ultimo Cass. 22.3.2012 n. 4564).

Su questa condivisa premessa, Cass. 22.3.2012 n. 4564, decidendo un caso in termini al presente, ha da ultimo concluso che l'intento della banca di concludere il contratto, da essa non sottoscritto, "risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso".

Nella specie, il contratto di c/c contestato (citazione pag. 3) è stato prodotto dalla banca in fase monitoria e tale produzione, sulle premesse di cui sopra, vale sottoscrizione.

b) jus variandi. La contestata violazione dell'art. 118 TUB è scopertamente generica e di stile.

c) capitalizzazione trimestrale. Il contratto di c/c è fatto per iscritto ed è successivo al 2000. L'art. 7, specificamente approvato per iscritto, prevede la chiusura trimestrale con pari periodicità. Altro non è necessario dire per refutare l'eccezione dell'attrice.

d) saldo banca. L'attrice chiede calcolarsi le competenze periodiche sul "saldo rettificato" anziché sul c.d. saldo banca. Sta il fatto che, se è legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, è legittimo conteggiare le competenze sul saldo banca comprensivo degli interessi annotati nelle chiusure precedenti. In altri termini la rettifica è possibile per quelle sole competenze (ad es. c.m.s.) annotate e stornate in sede di operazioni peritali perché eseguite in base a patto nullo o in assenza di patto.

B. In merito ai due contratti di finanziamento. L'attrice, pur riconoscendo che il TEG contrattuale è sotto soglia, deduce la violazione del tasso di usura su queste premesse e con riguardo a questi due specifici scenari (cfr. perizie doc. 2-3 attrice):

- finanziamento 25.11.2008

1) Risoluzione anticipata alla data del 25.2.2009 dopo tre rate insolute (TEG 15,213%);

Pagina 1

2) Estinzione anticipata dopo un giorno, con pagamento della penale di estinzione 2% (TEG = 365 gg * 2% = 730%).

- finanziamento 5.3.2013

3) Risoluzione anticipata alla data del 31.7.2013, dopo quattro rate insolute (TEG 29,408%).

4) Estinzione anticipata dopo un giorno (penale di estinzione 2% * 365 gg. = TEG 730%).

Sul punto occorre svolgere una premessa di diritto.

1. La formula di calcolo del TEG, per quanto concerne i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso graduale, consiste nel tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia (T.I.R.); tale intendendosi il tasso di attualizzazione che rende eguali a t^0 due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi (t^1, t^2, t^n), ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese).

Cfr. per la formula del TEG Istruzioni della Banca d'Italia agosto 2009, § C3 lett. b.

Il T.I.R. è unico e onnicomprensivo. Riguarda la serie completa dei flussi di cassa in entrata e in uscita. Agli effetti della legge n. 108/1996, riguarda ogni pagamento comunque titolato, purché collegato all'erogazione del credito (rimborso del capitale, interessi, commissioni e spese), compreso l'interesse moratorio.

1.1. È irrilevante che i TEGM pubblicati non contengano la rilevazione dell'interesse di mora (par. C4 lett. "d" delle Istruzioni della Banca d'Italia), visto che il TEGM dichiaratamente esprime un tasso medio, e fisiologico, di mercato, e pertanto non può estendersi (cfr. § B2 delle Istruzioni) a tipologie di crediti e elementi di costo che, discostandosi dalla normalità per motivi particolari (finanziamenti agevolati o in valuta) o di patologia (posizioni a sofferenza, crediti ristrutturati, interessi di mora), altererebbero la fedele rappresentazione del normale prezzo del credito applicato alla normale clientela.

Su questa funzione del TEGM cfr. Trib. Torino 31.10.2014 (su *Il caso.it* e *dirittobancario.it*).

L'esclusione della mora si traduce, peraltro, anche in un effettivo calmierato del mercato creditizio, nella misura in cui evita l'inquinamento del TEGM con tassi (quasi per definizione) sopra la media che, se rilevati, porterebbero un aumento del TEGM e quindi, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.), del tasso soglia.

1.2. È ancora da osservare che, ai fini del tasso soglia deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei D.M. *pro tempore* vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione (non in particolare al 2,1% rilevato dalla Banca d'Italia nel lontano 2002 e mai aggiornato), dovendo trovare gli interessi di mora (come la c.m.s. e le altre voci escluse dalla rilevazione, ma pur sempre soggette all'applicazione della legge n. 108/96 in quanto costi collegati

all'erogazione del credito) copertura nel "cuscinetto" esistente tra il TEGM e la soglia (50% del TEGM; 25% del TEGM + 4 p.p.).

2. A tali caratteristiche del T.I.R. seguono alcune implicazioni giuridiche.

2.1. Se il T.I.R. è onnicomprensivo e riguarda la serie completa dei flussi, non è consentito frazionare il giudizio di liceità/usurarietà in funzione delle diverse annualità (o periodi infra-annuali) di durata del finanziamento. L'operazione creditizia o è, nel suo insieme, lecita oppure è, nel suo insieme, in violazione della legge n. 108/96, secondo che il T.I.R. sia inferiore o superiore al tasso soglia.

Questo corollario segna una marcata differenza rispetto alla verifica di usurarietà dell'apertura di credito in c/c e delle altre operazioni a utilizzo flessibile, nelle quali la verifica deve farsi trimestre per trimestre ed è concettualmente possibile che esistano alcuni trimestri in usura e altri no, con conseguente limitazione degli effetti dell'art. 1815 cpv. c.c. ai soli trimestri in usura.

2.2. Se il T.I.R. è onnicomprensivo e riguarda ogni pagamento comunque titolato, non è consentito raffrontare al tasso soglia una specifica voce di costo (in particolare, il tasso di mora) per giudicarne separatamente la liceità/usurarietà.

Il tema è controvertibile. L'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di coordinamento, 28.3.2014 n. 1875 su *I contratti*, 2015, 25), tenendo distinti interessi corrispettivi e di mora, in ragione della loro diversa natura, ha ritenuto che il tasso di mora eccessivo debba ricondursi, come clausola penale, nei limiti della soglia ex art. 1384 c.c.: quest'opinione, per quanto autorevole, deve essere accantonata perché evidentemente in conflitto con lo stabile indirizzo di legittimità, che assoggetta il tasso di mora all'applicazione dell'art. 1815 c.c. (Indirizzo stabile da Cass. 22.4.2000 n. 5286 a Cass. 19.1.2013 n. 350). Altra giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Milano 28.1.2014) assume che la nullità colpisca esclusivamente la clausola di mora, fermo restando il diritto del creditore a percepire interessi corrispettivi, se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell'apporto dei moratori.

Quest'ultima tesi è scarsamente persuasiva, posto che il controllo di onerosità del credito deve farsi, avuto riguardo da un lato al capitale di credito e dall'altro a ogni "remunerazione, commissione spesa comunque collegata all'erogazione del credito" (eccettuate tasse e imposte), senza distinguere lo specifico apporto di singole voci, interessi corrispettivi moratori altro.

Posto dunque che unici, e onnicomprensivi, sono il TEGM e il tasso soglia, i quali esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l'onerosità del credito si presume *juris et de jure* usuraria, indipendentemente dalle singole voci che contribuiscono a rendere intollerabile il costo, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell'apporto dei

moratori.

2.2.a. Con riguardo al superamento della soglia per effetto dell'applicazione della mora deve ribadirsi (vedi già Trib. Torino 17.9.2014 e molta altra giur. di merito) che non è possibile alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.

Le basi di calcolo sono diverse. Il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale a scadere e copre il periodo contrattualmente previsto dall'erogazione alla scadenza del termine di rimborso (o della rata); il tasso di mora (formulato in termini assoluti o tramite maggiorazione del tasso corrispettivo) si calcola sulla sola rata scaduta ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza della rata.

Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest'ultimo. Ciò che la giurisprudenza meno avvertita intende come sommatoria di tassi si riconduce in effetti: a) o alla determinazione del tasso di mora come tasso corrispettivo + *spread* di mora, che non determina alcuna duplicazione o cumulo, essendo semplicemente una modalità espressiva del tasso numerico (dato il tasso corrispettivo del 5% e una maggiorazione di 2 p.p. per mora, il tasso di mora può esprimersi indifferentemente come 7% oppure 5% + 2.p.p.); b) oppure alla circostanza che, se il contratto lo prevede (art. 3 decreto 9.2.2000), la mora si calcola anche sull'interesse corrispettivo scaduto.

Neppure il caso "b" determina una sommatoria di tassi, visto che il tasso di mora si applica alla rata insoluta dalla scadenza al saldo (alle scadenze "x + 1", "x + 2", "x + n"), ossia si sostituisce e non si somma *ratione temporis* all'interesse corrispettivo liquidato alla scadenza "x".

2.2.b Vero è dunque che, *ceteris paribus*, in presenza di ritardi nell'adempimento, il rendimento di periodo non coincide con la sommatoria dei tassi, ma semmai tende verso la loro media ponderata, in funzione del diverso peso delle due componenti di calcolo (capitale a scadere, interessi corrispettivi; rate scadute, interessi moratori).

2.2.c. Infine, l'unicità del T.I.R., e quindi della soglia, conferma ulteriormente l'impossibilità di utilizzare, per i soli interessi moratori, la maggiorazione del 2,1% rilevata dalla Banca d'Italia nel 2002 (§ 1.2.).

2.3. Se il T.I.R. è tasso di equivalenza finanziaria di due serie di flussi, in entrata e in uscita – diversi in funzione del tempo di pagamento e dell'ammontare –, allora a ogni variazione del tempo di pagamento e della somma da pagare può corrispondere intuitivamente un diverso T.I.R. (e quindi un diverso TEG da raffrontare al tasso soglia), ancorché il contratto resti lo stesso.

In termini ancora più chiari, il ritardo nel rimborso di una o più rate di mutuo, generando mora e applicazione di interessi moratori, implica una modifica (senz'altro in termini economici) del piano di ammortamento del mutuo, e quindi del T.I.R. determinato in base a quel piano, almeno sotto

questi tre profili: 1) aumento del T.I.R. per l'aumento del tasso; 2) aumento del T.I.R. per l'ampliamento della base di calcolo dell'interesse (interessi su interessi, consentiti ex art. 3 delibera CICR 9.2.2000); 3) flessione del T.I.R. per effetto della traslazione in avanti del momento di pagamento.

L'estensione agli interessi di mora dell'art. 1815 cpv. c.c. presenta dunque un aspetto peculiare, poco avvertito: mentre la nullità è tipicamente vizio genetico del contratto, il verificarsi delle condizioni per il superamento del tasso soglia – se il T.I.R. risultante dall'applicazione degli interessi corrispettivi resta sotto soglia – dipende strettamente dal modo di svolgimento del rapporto.

Non si dà mora se il debitore non ritarda nell'adempimento del contratto. Persistendo il ritardo nell'adempimento, il creditore può risolvere il contratto, impedendo che ulteriori rate vengano a scadere, amplino la base di calcolo della mora e facciano levitare il T.I.R..

L'esistenza di queste due "condizioni" con riguardo all'applicazione degli interessi di mora implica dunque che, dato un contratto di finanziamento a rimborso graduale, non sussista un unico e solo piano di ammortamento, al quale corrisponda un determinato T.I.R. – ciò che può essere vero per i soli interessi corrispettivi, senz'altro dovuti alle scadenze –, ma un numero indefinito di scenari, ciascuno con un distinto tasso di rendimento dell'operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto.

3. Ora, una tesi assai autorevole, orientata alla più ampia tutela del cliente, assume che ciascuno di questi diversi T.I.R. generati dall'unico contratto di finanziamento debba rispettare il tasso soglia e che sia sufficiente che anche uno soltanto tra questi "n" possibili scenari – tipicamente il *worst case* – manifesti un T.I.R. superiore alla soglia, per inficiare di nullità l'intero contratto ai sensi dell'art. 1815 cpv. c.c.: ciò a prescindere dal fatto che lo scenario usurario si sia verificato o che esso sia concretamente verificabile, in quanto la norma prevede un divieto di pattuizione.

L'argomento si presta a essere rovesciato. Resta fuori dal campo di indagine il caso in cui il T.I.R. determinato dall'applicazione degli interessi corrispettivi (e di ogni altra remunerazione prevista come certa) risulti senz'altro sopra soglia: il contratto è senz'altro illecito ex art. 1815 cpv. c.c. e non si dà questione di *worst case*.

Diversamente, se il T.I.R. (calcolato c.s.) è sotto soglia, deve allora dirsi che degli "n" possibili scenari ce n'è almeno uno, corrispondente al fisiologico programma negoziale, che mantiene il contratto nell'ambito del civilmente valido e penalmente lecito. E che, coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (commissioni ecc.) o per altra causa, ha avviato il contratto sul sentiero dell'usura.

In termini più generali, il controllo di legalità ex art. 1815 c.c. non può che avere a oggetto il tasso effettivo applicabile all'operazione creditizia, in quanto determinato col contributo di remunerazioni, commissioni, spese che:

a) sono dovute per effetto della conclusione del contratto, salvo sopravvenienza di vicende estintive, e così tipicamente il pagamento degli interessi corrispettivi;

b) pur essendo subordinate al verificarsi di eventi futuri (ritardo nell'adempimento del debitore, mancato esercizio da parte del creditore della facoltà di risolvere il mutuo, recesso del debitore con conseguente applicazione della penale di estinzione anticipata ecc.) meramente possibili al momento della conclusione del contratto, sono dovute per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto; così tipicamente la mora sul ritardo di adempimento e la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato.

Ferma restando l'irrelevanza del momento del pagamento, e quindi la sufficienza delle condizioni contrattuali per far luogo all'applicazione della voce di costo ai fini del calcolo del TEG, i criteri testé enunciati confinano nell'irrelevante giuridico i debiti per remunerazioni commissioni e spese, bensì collegati all'erogazione del credito, ma:

c) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;

- così il caso dell'interesse di mora, potenzialmente usurario ma mai applicato, perché il debitore non ha mai ritardato nei pagamenti;

d) del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi;

- ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfinò perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della *ennesima* rata;

- ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di ammortamento.

In conclusione, il controllo di legalità deve farsi avuto riguardo esclusivamente al T.I.R. riveniente dall'applicazione delle voci di costo "a" e "b", con conseguente irrilevanza del *worst case* e di ogni altro scenario possibile, ma non verificatosi.

4. Venendo al caso di specie, non deve svolgersi alcuna istruttoria sul finanziamento 25.11.2008, visto che (cfr. movimentazioni doc. 39 banca) il contratto è stato interamente e regolarmente eseguito dall'attrice, pertanto nessuno degli scenari usurari paventati s'è verificato e il TEG (inizialmente previsto al 5,74599% annuo a fronte di una soglia del 10,725%: perizia doc. 3 attrice)

è rimasto nel campo della liceità. La paventata usura è quindi ipotesi non verificata né mai più verificabile.

Con riguardo al finanziamento 5.3.2013, mentre lo scenario 4) si consegna decisamente al campo delle ipotesi irreali, quello 3) è coerente con lo svolgimento storico del mutuo, visto che dal doc. 36 in memoria 8.1.2015 di _ risultano pagate soltanto le prime tre rate; dal ricorso per decreto ingiuntivo il mutuo risulta essere stato risolto per inadempimento con racc. 29.10.2013.

PQM

Nomina C.T.U. il dott. _____, conferendogli l'incarico di rispondere al seguente quesito:

A- conto corrente e conto anticipi

"Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti, ricalcoli il saldo per ogni singolo conto, ordinario e/o accessorio, richiamati in atti, attenendosi ai seguenti criteri:

0) ricognizione dei rapporti oggetto di indagine

01) in generale

Per ogni conto il C.T.U. indichi: 1) la data di accensione; 2) la data di chiusura e il relativo saldo di estinzione; per i rapporti ancora aperti, indichi l'ultimo saldo contabile rinvenuto nella documentazione agli atti; 3) le principali e rilevanti condizioni economiche del c/c e dell'apertura di credito sullo stesso appoggiata (su conto principale) o della linea di credito (su conto accessorio) e la loro variazione nel tempo, quali senza pretesa di completezza: tassi di interesse; c.m.s. e criteri di applicazione; spese e commissioni; periodicità della capitalizzazione di interessi; 4) i periodi coperti dagli e/c versati in atti da ambo le parti.

02) estratti incompleti- in generale

Il C.T.U. segnali gli e/c mancanti e assuma come saldo iniziale dell'e/c successivo al "buco" il saldo finale dell'e/c precedente. In mancanza di e/c anteriori al "buco" azzeri il saldo iniziale risultante dal primo e/c disponibile.

a) interessi

a3) interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o in successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 e art. 118 T.U. bancario)

Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando il tasso di interesse debitori previsto nel contratto e/o variazione (distinguendo se del caso tra il tasso "nei limiti del fido", quello "per ulteriore utilizzo" e quello di scoperto extrafido) vigente anno per anno (o frazione).

a4) Interessi creditori

Se per effetto del ricalcolo del dare-avere il c/c passa da saldo debitore a saldo creditore, il C.T.U. provvede a liquidare gli interessi creditori a fine trimestre, al tasso contrattuale e in difetto a quello legale.

b) saldi per valuta

Nel conteggio degli interessi debitori non si fa luogo ad alcuna rettifica dei saldi per valuta risultanti dall'e/c, poiché il cliente non risulta aver impugnato tempestivamente e specificamente le registrazioni su conto delle valute.

d) altri addebiti

d1) commissione di massimo scoperto anteriore al d.l. 29.11.2008 n. 185 (art. 2-bis)

Pagina 7

La c.m.s. può essere applicata (fino alla scadenza del termine di 150 gg. dall'entrata in vigore dell'art. 2-bis: 28.6.2009) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto (o una comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154, 118 T.U. bancario: vedi sopra) preveda la c.m.s. e determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione, ossia: 1) misura percentuale; 2) base di calcolo (ad es. sul picco di scopertura e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso; sulla media del trimestre etc.).

In difetto di queste condizioni, gli addebiti per c.m.s. devono essere stornati dal conteggio.

d2) spese e altre commissioni (art. 118 co. 4 T.U. bancario)

Le spese devono essere addebitate come da e/c, purché previste nel contratto o nei F.I.A. prodotti.

e) usura

Il C.T.U. determini per ciascun trimestre il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca:

- seguendo i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n. 108 e le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti *pro tempore*, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito (compresa la c.m.s. anche per il tratto anteriore all'agosto 2009¹; da qualificare come "onere"), ad eccezione di imposte e tasse;

Verifichi a seguire che il TEG rientri nei limiti dei tassi soglia previsti dai D.M. trimestrali emessi in base alla legge 7.3.1996 n. 108.

Nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile *ratione temporis*, provveda al ricalcolo del debito:

- stornando gli interessi ex art. 1815 co. 2 c.c. se il tasso risulta usurario già al momento della conclusione del contratto (o modifica dello stesso);

- riducendo il tasso contrattuale nei limiti del tasso soglia se il tasso è divenuto usurario in epoca successiva alla conclusione del contratto.

f) prescrizione della ripetizione di indebito

L'importo contabilmente a credito del correntista, risultante dal ricalcolo del saldo (c.s.), deve essere ridotto delle somme bensì indebitamente annotate, ma per le quali è prescritta l'azione di ripetizione, ossia è decorso oltre un decennio dalla notifica della citazione (salvi atti interruttivi anteriori).

All'effetto della risposta al quesito si intendono pagate:

1) le somme annotate su conto in saldo attivo alla data di esecuzione, con prescrizione decorrente dalla data medesima;

2) le somme annotate a debito e pagate con rimessa successiva con funzione solutoria, ossia:

- su conto scoperto o affidato, ma in passivo oltre i limiti del fido;

- a seguito di riduzione del fido, nei limiti della differenza tra il maggiore e il minor fido concesso, in entrambi i casi con prescrizione decorrente dalla data della rimessa solutoria.

Non si intendono pagamenti le rimesse su c/c eseguite a riduzione dell'utilizzo del fido, né quelle che abbiano comportato il passaggio in utile del saldo del c/c affidato.

N.B. Ai fini della risposta ai quesiti il C.T.U. consideri affidato il c/c quando dalla documentazione in atti risulti l'esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti conto o dai riassunti scalari), anche se la concessione di credito non sia stata formalizzata per iscritto

g) saldo finale

Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall'e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra.

B – Finanziamento 5.3.2013

¹ In ciò discostandosi dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

“Il C.T.U. verifichi il tasso di rendimento effettivo del finanziamento 5.3.2013, avuto riguardo a remunerazioni, commissioni, spese (collegate all'erogazione del credito) che:

- sono dovute per effetto della conclusione del contratto, salvo sopravvenienza di vicende estintive;
- pur essendo subordinate al verificarsi di eventi futuri (ritardo nell'adempimento del debitore, mancato esercizio da parte del creditore della facoltà di risolvere il mutuo, recesso del debitore con conseguente applicazione della penale di estinzione anticipata ecc.) meramente possibili al momento della conclusione del contratto, sono dovute per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto;

dica se il TEG sia contenuto nei limiti del tasso soglia vigente al momento del contratto;

in ogni caso indichi l'ammontare delle remunerazioni ripetibili in caso di usura”.

rinvia per giuramento C.T.U. all'udienza del 15/07/2015 ore 11:30, concedendo termine fino all'udienza per la nomina di C.T.P..

Calendario del processo.

Udienza di p.c.: indicativamente nel primo semestre del 2016.

Si comunichi alle parti e al C.T.U. (anche via PEC).

Torino, 20/06/2015

Il Giudice

dott. Enrico Astuni